




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1588

Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma

(Approvato dal Senato – A.S. 861)

N. 181 – 27 febbraio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1588

Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma

(Approvato dal Senato – A.S. 861)

N. 181 – 27 febbraio 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	- 3 -
ARTICOLI 1-4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA E ARTICOLI 1-16 DELL'ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UFFICIO EUROPEO PER IL SOSTEGNO ALL'ASILO RELATIVO ALLO STABILIMENTO DI UN UFFICIO OPERATIVO IN ROMA, FATTO A ROMA IL 22 NOVEMBRE 2017, CON DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA CONGIUNTA FATTA A ROMA IL 1° LUGLIO 2021 E A LA VALLETTA IL 13 LUGLIO 2021.....	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1588
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Gardini (FdI)
Commissione competente:	III Commissione (Affari esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa e approvato dal Senato (A.S. 861), ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-4 del disegno di legge di ratifica e ARTICOLI 1-16 dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.

Le norme del disegno di legge in esame hanno ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre

2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021. La finalità dell'Accordo è quello di consentire il buon funzionamento dell'ufficio operativo che l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (EASO) ha deciso di aprire a Roma nel contesto del Piano operativo per l'Italia firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore Esecutivo dell'EASO e dai Capi protempore dei Dipartimenti della Pubblica Sicurezza e per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. L'Accordo dà specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea (che si applica all'EASO ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento e del Consiglio, che ha istituito l'Ufficio di sostegno all'asilo) e riconosce all'ufficio operativo di Roma le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia.

Il disegno di legge di ratifica, all'articolo 3, comma 1, reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 del medesimo articolo, infine, dispone che dagli eventuali oneri derivanti dall'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. A tale proposito, si rappresenta che il suddetto articolo 15 (in materia di risoluzione delle controversie) prevede che tutte le controversie relative all'applicazione dell'Accordo sono oggetto di un tentativo di soluzione negoziale tra le parti interessate. Le controversie non risolte con questa procedura sono di competenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda i contenuti dell'Accordo, si ricorda che gli articoli dell'Accordo:

- indicano le definizioni utilizzate (art.1);
- riconoscono la personalità giuridica dell'Ufficio e, in particolare, la sua capacità di concludere contratti, acquistare beni mobili e immobili e stare in giudizio (art. 2);
- prevedono che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano siano a carico dell'EASO, impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione (art. 3), anche con riferimento alle comunicazioni (art. 4). Sono altresì disciplinati gli aspetti relativi alle responsabilità del personale (art. 5) e all'inviolabilità e all'immunità dell'ufficio (artt. 6 e 7);
- prevedono l'esenzione per l'Ufficio e i Beni dell'Ufficio, ovunque situati, da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni, nei limiti dell'esercizio delle proprie attività ufficiali. L'Ufficio è esente dall'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo necessari alle sue attività ufficiali. Le esenzioni non si applicano a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici resi dalle competenti autorità italiane all'Ufficio. L'Ufficio è altresì esente dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi doganali e da ogni altro diritto relativamente all'acquisto e all'importazione di un numero di autoveicoli

non superiore a tre, comprese le parti di ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome. Ai membri del Personale statutario dell'Ufficio spettano specifiche agevolazioni anche di natura fiscale, quali, in particolare, l'esenzione da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Ufficio; l'esenzione, per un periodo di due anni ad iniziare dalla comunicazione del suo arrivo, e salvo che non sia cittadino italiano o stabilmente residente in Italia, dall'IVA su acquisti e/o importazioni di mobilia ed altri effetti personali, necessari per il proprio insediamento, per un valore superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia; la possibilità di acquistare, al momento della presa di servizio, un veicolo senza dazi ed imposte. Detto veicolo è esente da tasse automobilistiche (artt. 8, 9 e 10);

- al fine di garantire un'adeguata sicurezza sociale al personale dell'Ufficio, si stabilisce che i funzionari e gli agenti temporanei siano iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea (art. 12);
- si prevede che tutte le controversie relative all'applicazione del presente Accordo sono oggetto di un tentativo di soluzione negoziale tra le parti interessate. Le controversie non risolte con questa procedura sono di competenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (art. 15).

Per la puntuale descrizione del contenuto dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica si rinvia al dossier del Servizio Studi.

La **relazione tecnica** commenta nello specifico i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario. A tale proposito rileva che l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo e come tale non comporta oneri per lo Stato italiano, gravando gli stessi integralmente sul bilancio dell'EASO. I locali che ospitano l'ufficio operativo (lettera a)), sono di proprietà privata e il relativo canone di affitto è interamente a carico dell'EASO, così come le spese di manutenzione. In ogni caso nessun nuovo o maggior contributo sarà dovuto dallo Stato italiano. La RT osserva che dalle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 4, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il paragrafo 1 precisa, infatti, che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali sono a carico dell'EASO. I paragrafi da 2 a 4, inoltre, pongono in capo all'Italia solamente l'obbligo di facilitare l'erogazione di servizi quali l'acqua, l'elettricità, il gas o la connessione internet (paragrafi 1 e 2) o l'installazione di sistemi di telecomunicazione (paragrafo 3), mentre i costi di installazione ed il pagamento delle relative utenze spettano esclusivamente all'ufficio operativo. Viene rilevato altresì che non derivano oneri inoltre dall'impegno ad assicurare la protezione dei locali (paragrafo 5), in quanto esso è assolto tramite le forze di ordine pubblico e il palazzo ha un unico accesso già presidiato

mediante un servizio di sorveglianza di cui beneficiano la Rappresentanza della Commissione europea in Italia. La relazione rappresenta che dagli articoli 8, 9 e 10, che prevedono agevolazioni di natura fiscale, non discendono effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto configurano rinuncia a maggior gettito essendo riferiti ad un nuovo accordo di Sede. Con riferimento all'immunità concessa dall'articolo 10, lettera *b*), viene precisato che gli esperti nazionali distaccati continuano a percepire il trattamento economico riconosciutogli dall'amministrazione nazionale di provenienza e le indennità aggiuntive che ricevono sono interamente a carico dell'EASO, senza che vi siano pertanto oneri aggiuntivi per lo Stato italiano. La RT afferma che non discendono oneri dall'articolo 12, che ha per obiettivo di assicurare un'adeguata sicurezza sociale al personale dell'EASO, richiedendo che esso sia iscritto al regime dell'UE o a un regime obbligatorio di uno Stato membro. L'articolo non impone pertanto a chi è iscritto al regime italiano di aderire ad un altro sistema e, quindi, non determina una diminuzione dei contributi versati agli enti previdenziali italiani. Si rappresenta invece come dall'articolo possa derivare un aumento dei contributi ai predetti enti, in quanto si richiede al personale che è iscritto al regime di sicurezza sociale di uno Stato non appartenente all'Unione europea e che non ha concluso un accordo di sicurezza sociale con l'Italia di scegliere tra il regime dell'UE e quello italiano. Per tali ragioni, l'articolo non comporta oneri a carico della finanza pubblica, ma può comportare effetti finanziari positivi se da esso deriverà un aumento degli iscritti al regime italiano di sicurezza sociale. Infine, la relazione osserva che agli oneri relativi al ricorso, meramente eventuale, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per le dispute di cui all'articolo 15, si farà fronte, nell'eventualità, con provvedimento legislativo *ad hoc*.

La Commissione Bilancio del Senato ha espresso **parere non ostativo** sul testo in esame (seduta del 17 ottobre 2023).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021. L'intervento normativo risponde all'esigenza di assicurare il buon funzionamento dell'ufficio operativo di Roma dell'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO).

Si prende atto che la RT rileva che la ratifica dell'Accordo non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica, anzi dall'applicazione dell'articolo 12 che ha per obiettivo

di assicurare un'adeguata sicurezza sociale al personale dell'EASO, richiedendo che esso sia iscritto al regime dell'UE o a un regime obbligatorio di uno Stato membro, nell'ipotesi di un aumento degli iscritti al regime italiano di sicurezza sociale, potrebbero derivare effetti finanziari positivi.

Si rileva inoltre che l'articolo 3, comma 2, chiarisce che dagli eventuali oneri relativi al ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 dell'Accordo si deve far fronte con apposito provvedimento legislativo.

Con riferimento alle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 8, 9 e 10, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di oneri finanziari dal momento che le stesse configurano rinuncia a maggior gettito essendo riferiti ad un nuovo accordo di Sede.

Tutto ciò considerato, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge di ratifica, secondo la quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dispone che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 15 dell'Accordo oggetto di ratifica, che rimette la risoluzione delle controversie sull'applicazione e sull'interpretazione del medesimo Accordo a una soluzione negoziale tra le Parti stesse e, in caso di mancata intesa, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.